



1

Le ricapitalizzazioni

La ricapitalizzazione

- ▀ Ripristino del capitale minimo di legge, come alternativa alla trasformazione o alla liquidazione

Il tuel, art. 194

- 3) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

- Quindi per il tuel la ricapitalizzazione è(r) vista come la ordinarietà, quando si rende necessario

- ▀ Sono stati introdotti dei limiti e delle cautele che hanno trovato definizione definitiva nel TUSP

Art. 14 comma 5 TUSP

REGOLA

6

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, ... sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

ECCEZIONE

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

Ancora

- Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Ancora, gli accantonamenti art. 21

8 Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito **fondo vincolato** un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. **Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica**, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

La doppia asseverazione di bilancio, 118 del 2011

9

- gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

Le aziende speciali, 194 lett. B) tuel

- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni,
- 1) nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,
- 2) purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114
- 3) ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- Il testo unico degli enti locali, del resto, definisce l'azienda speciale come ente "strumentale" (art. 114 TUEL) e la giurisprudenza, per parte propria, non ha dubbi nel considerarla, a tutti gli effetti, un ente pubblico (Sezioni Unite, Corte di Cassazione, III Sez. civ., Ordinanza n. 3566 del 14 febbraio 2018).

ai sensi dell'art. 114 comma 6 TUEL, l'ente locale: 1) esercita la vigilanza; 2) verifica i risultati della gestione; 3) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

- La vigilanza si esercita attraverso l'approvazione degli atti fondamentali da parte del Consiglio dell'ente locale, ossia (comma 7), con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale: (a) del piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; (b) del budget economico almeno triennale; (c) del bilancio di esercizio; d) del piano degli indicatori di bilancio.
- TRAMITE QUESTI STRUMENTI SI VERIFICA IL PAREGGIO DI BILANCIO

- Pertanto il disavanzo è “riplanabile” se:
- è stato rispettato il pareggio “prospettico” in fase di programmazione iniziale e in fase di aggiustamento;
- dipende da fatti di gestione “nuovi” e non previsti da tale programmazione, in modo che il sorgere dell’obbligazione finanziaria di “valuta”, collegata ad una transazione che concorre alla determinazione del disavanzo, non dipenda anche da una cattiva gestione, generativa di una obbligazione di valore, risarcitoria, a carico del *management* in carica, profilo che l’ente locale è chiamato a verificare nell’ambito dei propri poteri di sorveglianza.